



COMUNE DI VILLA CORTESE

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(Approvato con delibera di C.C. n.17 del 29/05/2007, in vigore dal 20/09/2007)

Modifiche:

	OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
C.C. n. 46 del 25/11/2008	Emendamenti agli articoli 19 e 33	25/11/2008

Art. 1

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'utilizzo delle strutture pubbliche e più precisamente la Sala Consigliare, la Biblioteca civica, i locali ex biblioteca, le palestre della scuola Elementare, della scuola Media e del centro sanitario ed il campo sportivo.

SALA CONSIGLIARE

Art. 2

1. Potrà essere utilizzata da tutti i cittadini, gruppi, associazioni e partiti politici di Villa Cortese per dibattiti, manifestazioni e mostre di interesse pubblico e ad ingresso libero.

Art. 3

1. Per usufruirne si dovrà compilare una domanda, già predisposta dal Comune, in cui dovrà essere indicato il nominativo di un responsabile e il motivo della richiesta d'uso.
2. Per i gruppi e le associazioni la domanda dovrà essere a firma del Presidente o suo delegato che assumerà ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Art. 4

1. La domanda, in carta libera, dovrà essere indirizzata al Responsabile del Settore Amministrativo almeno 7 (sette) giorni prima dell'utilizzo, il quale darà l'eventuale autorizzazione entro 3 (tre) giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Art. 5

1. La Sala Consigliare dovrà essere riconsegnata entro le ore 12 (dodici) del giorno successivo la scadenza dell'autorizzazione.

Art. 6

1. Alla pulizia provvederà l'Amministrazione Comunale.
2. In caso di danneggiamento ai mobili, all'immobile o all'attrezzatura, sarà addebitato al responsabile di cui all'Art. 3 il costo delle riparazioni occorrenti o della sostituzione di quanto danneggiato.

Art. 7

1. All'atto del ritiro dell'autorizzazione di cui all'Art. 4, dovrà essere versata una cauzione, stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale ed improduttiva di interessi, che sarà restituita previo sopralluogo di un incaricato del Comune che dovrà accertare, entro il giorno successivo, l'inesistenza di danni di cui al 2° comma del precedente Art. 6.

Art. 8

1. Per l'utilizzo della Sala Consigliare il richiedente è tenuto a corrispondere al Comune, a titolo di parziale rimborso spese per pulizia, illuminazione e riscaldamento, una quota secondo le tariffe che saranno fissate annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. Saranno esenti da tale obbligo i movimenti o partiti politici durante le campagne elettorali, e le associazioni o i gruppi che organizzano manifestazioni in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

BIBLIOTECA CIVICA

Art. 9

1. La Biblioteca Civica è il fulcro delle iniziative culturali di Villa Cortese.
2. Ad essa potranno accedere tutti i cittadini di Villa Cortese per:
 - a) Ottenere il prestito, o la visione, dei libri disponibili presso la Biblioteca stessa o ottenibili attraverso il sistema bibliotecario;
 - b) Prenotare la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate dall'Amministrazione Comunale o alle quali la stessa aderisce.
3. La Biblioteca dispone inoltre di uno spazio dedicato alla consultazione, lettura e studio del patrimonio librario.
4. In tale area si dovrà mantenere il dovuto silenzio nel rispetto di tutti i fruitori.

Art. 10

1. I locali della Biblioteca Civica non potranno essere utilizzati per usi diversi da quelli previsti dal precedente art. 9.

LOCALI EX-BIBLIOTECA

Art. 11

1. I locali ex-Biblioteca sono costituiti da una sala comune ed uffici.
2. La sala comune potrà essere utilizzata da tutti i cittadini, gruppi e associazioni di Villa Cortese esclusivamente per:
 - a) Riunioni, anche a carattere periodico, in orari e giorni stabiliti e concordati con l'Amministrazione Comunale;
 - b) Corsi da realizzarsi in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
3. La sala comune non potrà essere utilizzata in concomitanza con l'utilizzo degli Uffici.

Art. 12

1. Per usufruire della sala comune si dovrà compilare una domanda, già predisposta dal Comune, in cui dovrà essere indicato il nominativo di un responsabile e il motivo della richiesta d'uso.
2. Per i gruppi e le associazioni la domanda dovrà essere a firma del presidente o suo delegato che assumerà ogni responsabilità nei confronti dell'Amministrazione concedente.
3. Nel caso di richieste d'utilizzo continuativo, si dovrà indicare anche il periodo, i giorni e gli orari di utilizzo.

Art. 13

1. La domanda, in carta libera, dovrà essere indirizzata almeno 15 giorni prima dell'utilizzo al Responsabile del settore socio/Culturale, il quale darà l'eventuale autorizzazione entro 5 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

2. Per le richieste di utilizzo continuativo, la domanda dovrà pervenire entro il 31 maggio di ogni anno, e l'eventuale autorizzazione avrà validità di un anno a partire dal primo di settembre dello stesso anno della presentazione della richiesta.

Art. 14

1. La sala comune dovrà essere riconsegnata entro le ore 12 (dodici) del giorno successivo la scadenza dell'autorizzazione.

Art. 15

1. Alla pulizia provvederà l'Amministrazione Comunale.
2. In caso di danneggiamento ai mobili, all'immobile o all'attrezzatura, sarà addebitato al responsabile di cui all'art. 12 il costo delle riparazioni occorrenti o della sostituzione di quanto danneggiato.

Art. 16

1. In caso di sovrapposizione di orari nell'utilizzo della sala comune avranno la precedenza in ordine:
 - Le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale;
 - Le richieste per uso continuativo durante l'anno;
 - Le iniziative promosse dalla Commissione Biblioteca;
 - Le iniziative promosse dagli organi collegiali e delle commissioni scolastiche;
 - I corsi realizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
 - Gli utilizzatori saltuari ed occasionali.

Art. 17

1. Per l'utilizzo della sala comune il richiedente è tenuto a corrispondere al Comune a titolo di parziale rimborso spese per pulizia, illuminazione e riscaldamento, una quota secondo le tariffe che saranno stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. Saranno esenti da tale obbligo i gruppi e le associazioni che ne facciano richiesta per uso continuativo durante l'anno, gli organi collegiali e le commissioni scolastiche.
3. Gli utilizzatori saltuari ed occasionali, (escluse le associazioni di Villa Cortese) all'atto del ritiro della domanda di cui all'Art. 12, dovranno versare una cauzione, stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale ed improduttiva di interessi, che sarà restituita previo sopralluogo di un incaricato del Comune che dovrà accertare, entro il giorno successivo, l'inesistenza di danni di cui al 2° comma del precedente Art. 15.

Art. 18

1. Gli uffici potranno essere assegnati alle varie Associazioni di Villa Cortese che ne facciano richiesta previa apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione assegnataria.

PALESTRE

1. Palestra Scuole Elementari;
2. Palestra Scuole Medie;
3. Palestra Centro Sanitario.

Art. 19

1. Il Comune di Villa Cortese concede alle associazioni del luogo, iscritte e non alle federazioni riconosciute dal C.O.N.I., ai gruppi di cittadini di Villa Cortese (purchè siano di almeno 10 persone) l'uso degli impianti e delle attrezzature sportive di proprietà comunale.
2. Tale concessione potrà essere estesa anche alle Associazioni Sportive non di Villa Cortese.
3. L'utilizzo delle palestre è deciso dall'Amministrazione Comunale in relazione ai criteri di cui ai successivi art. 31,32 e 33 sulla base di "meriti sportivi" acquisiti dalle Società di Villa Cortese.
4. L'attestazione di tali "meriti" viene certificata dalle Associazioni Sportive stesse mediante la compilazione di apposita scheda fornita dall'Amministrazione Comunale, ed allegata al presente regolamento, che dovrà pervenire contestualmente alla richiesta di utilizzo continuativo.
5. E' consentito l'utilizzo delle palestre comunali solo per la pratica di attività sportiva o di attività assimilabili alla pratica sportiva.
6. La pratica di attività calcistica è concessa esclusivamente per la disputa di gare ufficiali di Campionato Federale.
7. E' in ogni caso vietato l'utilizzo delle strutture per attività di svago e ristoro (feste, musica, ecc.) salvo esplicita autorizzazione all'evento.
8. Ai fini del presente Regolamento, le attività di ballo, svolte da maggiorenni, di qualunque tipologia e genere, sono qualificate come attività ludico-ricreative a carattere non sportivo.¹
9. La domanda, in carta libera, dovrà essere indirizzata almeno 15 giorni prima dell'utilizzo al Responsabile del Settore Sport, il quale darà l'eventuale autorizzazione entro 5 giorni dalla presentazione della domanda stessa.
10. Per le richieste di utilizzo continuativo, la domanda dovrà pervenire entro il 31 maggio di ogni anno e l'eventuale autorizzazione avrà validità di un anno a partire dal primo settembre dello stesso anno di presentazione della richiesta.
11. In subordine alle assegnazioni disciplinate dai commi precedenti, l'Amministrazione si riserva, accertate le disponibilità e previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta Comunale, di concedere gli impianti e le attrezzature a gruppi di cittadini composti da meno di 10 persone o per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, a carattere non sportivo, così come definite dal presente Regolamento.²
12. Per tali gruppi viene stabilita specifica tariffazione.³

Art. 20

1. L'attività dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio scolastico.
2. Gli utilizzatori dovranno:
 - a) Mettere a disposizione, sotto la propria responsabilità, il personale necessario per lo svolgimento delle attività;
 - b) Garantire il corretto uso dei beni durante il periodo di utilizzazione degli stessi;
 - c) Assumersi la responsabilità per i danni che si verificassero ai servizi ed alle attrezzature;
 - d) Assumersi ogni responsabilità nei confronti di terzi, spettatori compresi, nonché quella di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamento, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblici spettacoli;

¹ Comma aggiunto con delibera del C.C. n. 46 del 25/11/2008

² Comma aggiunto con delibera del C.C. n. 46 del 25/11/2008

³ Comma aggiunto con delibera del C.C. n. 46 del 25/11/2008

- e) Non installare attrezzi fissi ed impianti che possano ridurre la disponibilità dello spazio dei locali;
- f) Usare con diligenza le attrezzature e le strutture scolastiche.

Art. 21

1. Alla pulizia provvederà l'Amministrazione Comunale.
2. Le spese di manutenzione degli impianti sono a carico dell'Amministrazione Comunale sempre che non derivino da incuria o uso improprio, nel qual caso gli eventuali danni verranno addebitati alla Società responsabile degli stessi.

Art. 22

1. L'ingresso agli spogliatoi e ai campi di gioco è consentito esclusivamente agli atleti solo se accompagnati dall'allenatore o da un dirigente responsabile o dal responsabile di cui al successivo Art. 25.

Art. 23

1. La pratica sportiva all'interno dell'impianto comporta obbligatoriamente l'uso delle apposite scarpe da palestra.
2. L'utilizzo dell'impianto è subordinato, di norma, alla presenza di un numero minimo di 10 (dieci) atleti nella struttura.
3. Entro mezz'ora dal termine dell'orario assegnato o dal termine della gara gli utilizzatori dovranno lasciare le strutture della palestra.
4. Chiunque non utilizzasse la palestra, sia pure saltuariamente, nei giorni e negli orari assegnati, dovrà preventivamente comunicarlo al Responsabile del Settore Sport.
5. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale informare gli utilizzatori della sopravvenuta non disponibilità dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Art. 24

1. Le biciclette ed i motorini non dovranno essere depositati all'interno dei locali della struttura sportiva, né nell'atrio delle stesse.

Art. 25

1. Gli utilizzatori sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale i seguenti dati:
 - Ente o persona richiedente;
 - Nominativo del responsabile dell'utilizzo della palestra a cui saranno affidate le chiavi della struttura;
 - Data di effettivo inizio;
 - Termine;
 - Orari e giorni di utilizzo.
1. Altre manifestazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 26

1. In caso di più richieste hanno la precedenza (in ordine):
 - Le iniziative promosse dalla scuola;

- Le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale;
- Le associazioni sportive di Villa Cortese, i gruppi e le altre associazioni secondo i meriti sportivi di cui ai successivi artt. 31, 32 e 33;
- Le associazioni sportive non di Villa Cortese.

Art. 27

1. Fatta eccezione per la palestra delle Scuole Elementari, dove è consentita la presenza durante le manifestazioni di un numero massimo di 200 persone, non è ammessa la presenza del pubblico nelle strutture.
2. Per le manifestazioni con la presenza di pubblico dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

CAMPI DA CALCIO

Art. 28

1. L'Amministrazione Comunale di Villa Cortese concede alle associazioni sportive di Villa Cortese, iscritte alle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. diverse dalla società che ha in gestione l'impianto, ai gruppi di cittadini di Villa Cortese (purché in numero sufficiente a garantire 2 squadre in relazione al tipo di campo richiesto) l'uso dei campi da calcio nel limite delle ore previste dalla convenzione in essere con la società che gestisce l'impianto.
2. E' consentito l'utilizzo dei campi unicamente per la pratica del gioco del Calcio.
3. E' in ogni caso vietato l'utilizzo delle strutture per attività di svago o ristoro (feste, musica, ecc.), salvo esplicita autorizzazione all'evento.
4. L'utilizzo del campo di calcio è deciso dall'Amministrazione Comunale sulla base di meriti sportivi acquisiti dalle Società di Villa Cortese.
5. L'attestazione di tali meriti, in analogia a quanto avviene per le palestre, viene certificata dalle Associazioni Sportive stesse mediante la compilazione di apposita scheda fornita dall'Amministrazione Comunale che dovrà pervenire contestualmente alla richiesta di utilizzo continuativo.
6. La domanda, in carta libera, dovrà essere indirizzata almeno 15 giorni prima dell'utilizzo al Responsabile del Settore Sport, il quale darà l'eventuale autorizzazione entro 5 giorni dalla presentazione della domanda stessa.
7. Per le richieste di utilizzo continuativo, la domanda dovrà pervenire entro il 31 maggio di ogni anno e l'eventuale autorizzazione avrà validità di un anno a partire dal primo settembre dello stesso anno di presentazione della richiesta.

Art. 29

1. Le Associazioni che utilizzeranno il Campo di calcio dovranno attenersi alle norme e regolamenti in vigore presso l'impianto sportivo e stabiliti concordemente tra l'Amministrazione Comunale e la società concessionaria l'impianto.

Art. 30

1. L'ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco è consentito esclusivamente agli atleti solo se accompagnati dall'allenatore o da un dirigente responsabile.
2. La società concessionaria dell'impianto potrà impedire l'accesso ad atleti, singoli o in gruppo, senza l'accompagnatore ufficiale.

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 31

1. I criteri generali per l'utilizzo degli impianti sportivi sono finalizzati a:
Favorire lo sport giovanile;
Salvaguardare le attività ai fini sociali;
Garantire la continuità dell'offerta sportiva;
Salvaguardare le attività di Eccellenza.

2. Ai fini di conseguire i criteri generali enunciati vengono definiti criteri specifici per:
Determinare la Priorità di utilizzo dell'impianto;
Definire la tipologia di tariffe di utilizzo degli impianti.

CRITERI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 32

Determinazione delle Priorità di utilizzo degli impianti

1. Non saranno rilasciate autorizzazioni di tipo collettivo alle Società e/o Associazioni, ma unicamente autorizzazioni per singole attività e, per ogni attività, per le singole categorie, che utilizzano gli impianti.
2. Dovranno essere fornite all'Amministrazione Comunale, tramite la scheda allegata, informazioni circa il numero di atleti suddivisi per singola attività, distinguendo i residenti dai non residenti e gli atleti maggiori o minori di 18 anni.
3. L'ufficio Sport dell'Amministrazione Comunale provvederà ad assegnare ad ogni atleta un coefficiente moltiplicatore "K".
4. La somma degli atleti moltiplicati per il rispettivo coefficiente determinerà il peso dell'attività praticata dal gruppo di atleti.
5. I coefficienti assegnati sono:

Residente minori di 18 anni	K =	+ 1,00
Residente maggiori di 18 anni	K =	- 0,50
Non Residente minori di 18 anni	K =	- 0,25
Non Residente maggiori di 18 anni	K =	- 1,00
6. Il valore così ottenuto dalle singole attività verrà incrementato dal numero degli anni di attività continuativa di pratica della disciplina sportiva del gruppo stesso.
7. Le attività di carattere Sociale e di Eccellenza avranno diritto ad un Bonus di valore pari al numero degli atleti moltiplicato per un coefficiente "K" pari a 2.
8. La Consulta dello Sport definirà annualmente le attività di eccellenza.
9. La somma del peso dell'attività, degli anni di pratica e dell'eventuale Bonus determinerà il Valore complessivo della singola attività.
10. Tutti i Valori così ottenuti per le singole attività concorreranno a determinare la graduatoria per la determinazione delle priorità di utilizzo degli impianti sportivi.

Art. 33

Criteri per la definizione della tipologia di tariffa di utilizzo degli impianti

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi sono definite annualmente dalla Giunta Comunale e sono di tre tipi:
 - Tariffa Intera;
 - Tariffa Agevolata;
 - Tariffa Sociale.
2. Sono esenti dall'applicazione delle tariffe l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento di gare di Campionati Federali.
3. Il tipo di tariffa verrà determinato per singola attività e, per ogni attività, per singola categoria che ha acquisito il diritto di utilizzo dell'impianto.
4. Il tipo di tariffa da applicare ad ogni singola attività, e/o categoria, verrà determinato sulla base del numero di atleti suddivisi per residenti e non residenti, e per maggiori o minori di 18 anni.
5. Ad ogni atleta verrà assegnato un coefficiente moltiplicatore "K".
6. La somma degli atleti moltiplicati per il relativo coefficiente "K" determinerà il valore positivo o negativo.
7. Ai valori negativi (incluso il valore 0 – zero -) verrà applicata la tariffa intera, mentre ai valori positivi verrà applicata la tariffa agevolata.
8. I coefficienti da applicare per la determinazione delle tariffe sono:

Residente minori di 18 anni K = +1,00+

Residente maggiori di 18 anni K = + 0,25

Non Residente minori di 18 anni K = - 0,25

Non Residente maggiori di 18 anni K = - 1,00

9. La tariffa Sociale verrà applicata, indipendentemente dai criteri sopra descritti, ai seguenti gruppi omogenei di atleti:
- Atleti diversamente abili;
 - Atleti maggiori di 65 anni di età.
10. L'Amministrazione comunale, inoltre, determina specifiche tariffe per la concessione di impianti e attrezzature a gruppi di utenti composti da meno di 10 persone o svolgenti attività ludico-ricreativo a carattere non sportivo, così come disciplinato al precedente art. 19.⁴

⁴ Comma aggiunto con delibera del C.C. 46 del 25/11/2008

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34

1. Durante gli incontri di campionato e gare ufficiali, valgono le norme dei Regolamenti Federali per quanto non contemplato nel presente regolamento.

Art. 35

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per tutti i danni a cose o persone e per gli incidenti che si dovessero verificare prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
2. Gli utilizzatori saranno inoltre responsabili dei danni arrecati agli impianti che si dovessero verificare durante le manifestazioni, le relative spese di riparazione verranno addebitate all'associazione o al responsabile di cui all'art. 25.

Art. 36

1. Per l'utilizzo delle strutture le associazioni, i gruppi e i cittadini sono tenuti a corrispondere al Comune, a titolo di contributo spese, una quota secondo le tariffe che saranno fissate annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. Saranno esenti da tale obbligo le associazioni o i gruppi che organizzano manifestazioni in collaborazione con l'Amministrazione Comunale nonché le Associazioni sportive affiliate al C.O.N.I. iscritte con la propria squadra o i propri atleti ad un regolare campionato federale riconosciuto dal C.O.N.I. Queste ultime avranno diritto all'utilizzo gratuito delle strutture per il tempo necessario allo svolgimento della gara ufficiale di campionato.
3. Le associazioni sportive che alla data di presentazione della richiesta di utilizzo dell'impianto non risultano in regola con il pagamento delle quote dovute per l'utilizzo dell'impianto relative alla stagione precedente non avranno diritto all'utilizzo dell'impianto.

Art. 37

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme generali del Codice Civile, a quelle in materia di pubblica sicurezza, prevenzione incendi e sicurezza dei locali.